Pubblicato il 18/03/2024

N. 05355/2024 REG.PROV.COLL.
N. 13032/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13032 del 2023, proposto da Nicola Lettieri, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Mirra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Alfredo Pompeo Viola, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Claudia Ciccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Giulio Romano, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Mantovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della delibera in data 20 settembre 2023, con la quale il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura deliberava la "*nomina a Procuratore Generale Aggiunto della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Alfredo Pompeo VIOLA, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Segretario generale del Consiglio superiore della magistratura, previo ricollocamento in ruolo e conferimento allo stesso delle funzioni direttive superiori requirenti di legittimità*", unitamente agli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi compresa la manifestazione di concerto espressa dal Ministro della Giustizia in data 14 settembre 2023 prot. 37/7/89-2023, nonché quelli allo stato non noti, ed oggetto della richiesta di ostensione documentale protocollata in data 26/09/2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia, nonché del dott. Alfredo Pompeo Viola e del dott. Giulio Romano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – La presente controversia ha ad oggetto la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura ("CSM"), con la quale è stato deliberato di conferire al dott. Alfredo Pompeo Viola le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità di Procuratore Generale Aggiunto della Corte di Cassazione.

2. – L'*iter* procedimentale che ha condotto all'approvazione dell'impugnata delibera può essere sinteticamente riassunto come segue:

i) con atto di interpello pubblicato in data 6 luglio 2023, il CSM ha bandito la procedura afferente il conferimento delle funzioni direttive superiori requirenti di legittimità di Procuratore Aggiunto presso la Corte di Cassazione;

ii) per la copertura del posto suindicato hanno presentato domanda cinque magistrati, tra i quali il dott. Nicola Lettieri, il dott. Giulio Romano e il dott. Alfredo Pompeo Viola;

iii) il dott. Viola, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, ricopriva l'incarico di Segretario generale del CSM;

iv) all'esito dell'istruttoria, la Quinta Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, ha proposto al *Plenum* di deliberare la nomina del dott. Viola;

v) nell'adunanza del 20 settembre 2023, il *Plenum* ha approvato la suddetta proposta all'unanimità.

3. – La delibera del CSM, dopo aver illustrato il percorso professionale dei candidati, ha ritenuto che il profilo del dott. Viola fosse prevalente rispetto a quello dei dott.ri Lettieri e Romano, con peculiare riferimento agli indicatori specifici e generali.

Quanto alla legittimazione del dott. Viola a partecipare alla procedura in

esame, la delibera ha precisato che "*l'art. 41 della legge n. 195/1958, relativo alla "posizione giuridica dei segretari" – a norma del quale "I magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui segreteria facevano parte, sia cessato prima della scadenza anzidetta" – risulta implicitamente abrogato.*

Deve infatti evidenziarsi che la norma atteneva ai concorsi e agli scrutini riguardanti le promozioni dei magistrati (a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Cassazione) nonché degli artt. 2 e 5 della legge n. 1/1963 (che contiene "Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni"). Tali concorsi e scrutini sono stati, tuttavia, eliminati dalle leggi n. 570 del 1966 e n. 831 del 1973 (leggi cd. Breganze e Breganzoni), essendo venuta meno la progressione in carriera per concorsi ed esami. Non a caso, l'art. 10 della legge n. 570/1996 introdusse la seguente disposizione transitoria: "Il concorso per esame per la nomina a magistrato di appello, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuerà ad essere indetto fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, ed in ogni caso per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Peraltro, le leggi di riforma dell'ordinamento giudiziario del 2006-2007 (riforma cd. Castelli-Mastella), in particolare la legge n. 111 del 2007, hanno addirittura abolito il previgente sistema di progressione in carriera per concorsi e scrutini, sostituendolo con il nuovo sistema di

valutazione di professionalità, basato su sette valutazioni quadriennali (cfr. art. 11 D.Lvo 160/2006). Del resto, la prassi consiliare si è costantemente uniformata all'orientamento della implicita abrogazione sin dagli anni '80".

4. – Il dott. Lettieri ha impugnato la delibera del CSM, chiedendone l'annullamento per violazione e falsa applicazione degli articoli 41 e 7, comma 2, della legge n. 195 del 1958.

Sostiene, in sintesi, il ricorrente che per il Segretario Generale del CSM, qual era il dott. Viola al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in esame, viga il divieto di partecipazione alle procedure concorsuali, previsto dal combinato disposto degli articoli 7, comma 2, e 41 della Legge n. 195 del 1958.

L'art. 41 della Legge n. 195 del 1958, in particolare, non sarebbe stato abrogato, come afferma il CSM, in quanto non si sarebbe verificata alcuna delle ipotesi previste dall'art. 15 delle Preleggi (abrogazione espressa, tacita o per rinnovazione della materia).

Il divieto, per i magistrati addetti alla Segreteria, della partecipazione ai concorsi sarebbe stato, inoltre, confermato da disposizioni normative successive, quali l'art. 2 della legge n. 74 del 12 aprile 1990 e l'art. 25 della legge n. 71 del 17 giugno 2022, le quali hanno disposto che la ricollocazione nel ruolo del magistrato addetto alla Segreteria sia considerata a tutti gli effetti un "trasferimento d'ufficio".

Il magistrato addetto alla Segreteria, dunque, quando deve essere ricollocato in ruolo, non dovrebbe partecipare a concorsi, perché il suo trasferimento avviene d'ufficio. Il che costituirebbe dimostrazione della persistente vigenza dell'art. 41 della legge n. 195 del 1958.

4.1. – In via subordinata, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della

delibera del CSM per *(i)* violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e 40 del T.U. della dirigenza giudiziaria, nonché per *(ii)* violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di istruttoria e valutazione degli indicatori attinenti i parametri del merito e delle attitudini nelle pratiche per il conferimento degli incarichi direttivi.

5. – Si sono costituiti in causa il CSM e il dott. Viola, per chiedere il rigetto del ricorso.

Si è costituito in giudizio anche il dott. Romano a sostegno dell'accoglimento delle domande spiegate in ricorso.

6. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 10 gennaio 2024.

DIRITTO

7. – La principale questione controversa, sottesa al presente giudizio, concerne la legittimazione del dott. Viola a partecipare alla procedura per il conferimento delle funzioni direttive superiori requirenti di legittimità.

La verifica della legittimazione dell'odierno controinteressato presuppone, a sua volta, un'analisi della persistente vigenza dell'art. 41 della legge n. 195 del 1958, il quale prevede, con riguardo alla "*Posizione giuridica dei segretari*" del CSM, che "*I magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui segreteria facevano parte,*

sia cessato prima della scadenza anzidetta".

L'attuale vigenza della disposizione richiamata precluderebbe, infatti, la partecipazione alla procedura in esame del dott. Viola, in quanto quest'ultimo ricopriva l'incarico di Segretario generale del CSM al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

8. – Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato per le ragioni di seguito evidenziate.

9. – Preliminarmente, preme evidenziare che l'art. 41 della legge n. 195 del 1958 non è stato abrogato in modo espresso dalle varie disposizioni normative che, nel corso del tempo, hanno modificato e integrato la legge n. 195 del 1958.

L'art. 41 in esame, dunque, è ancora – formalmente – parte integrante dell'ordinamento vigente.

10. – Si pone, tuttavia, il problema di valutare se tale previsione debba ritenersi abrogata, implicitamente o tacitamente, per effetto dell'emanazione delle leggi n. 570 del 1966, n. 831 del 1973 e n. 111 del 2007, così come affermato dal CSM nella delibera impugnata in giudizio.

10.1. – L'Organo di autogoverno sostiene, in sintesi, che l'art. 41 della legge n. 195 del 1958 ponga, per i magistrati addetti alla Segreteria del CSM, un divieto di partecipare unicamente "ai concorsi o agli scrutini" disciplinati dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 nel testo originariamente vigente, ossia a quelle procedure che – al tempo in cui la legge del 1958 è stata emanata – consentivano la promozione a magistrato di Corte d'Appello o di Corte di Cassazione (art. 131 e ss., R.D. n. 12 del 1942).

Tale sistema di progressione "a ruoli chiusi" mediante l'espletamento di

concorsi per titoli ed esami e scrutini per turno di anzianità è stato, tuttavia, eliminato dalle leggi n. 570 del 1966 e n. 831 del 1973, che hanno definitivamente introdotto il nuovo sistema di valutazione di professionalità dei magistrati, basato su sette valutazioni quadriennali.

Di conseguenza, secondo il CSM, una volta venuto meno il sistema delle promozioni per concorsi e scrutini, anche il divieto dell'art. 41 sarebbe stato implicitamente abrogato, essendo questo inscindibilmente collegato al previgente sistema.

L'art. 41, dunque, non verrebbe in rilievo nella selezione di cui è causa.

11. – Ritiene il Collegio che la tesi dell'abrogazione implicita dell'art. 41, sostenuta dal CSM nella delibera impugnata e, poi, sposata in giudizio dal dott. Viola con ampie e articolate argomentazioni, non sia condivisibile per più ordini di ragioni.

11.1. – Innanzitutto, tale tesi presuppone un'interpretazione del dato testuale dell'art. 41 che non appare coerente con l'applicazione di un criterio ermeneutico di carattere letterale.

L'art. 41, infatti, si riferisce genericamente ai "*concorsi*", senza fare alcun rinvio espresso alle specifiche procedure che erano disciplinate dall'art. 131 del testo originario del R.D. n. 12 del 1941.

Un rinvio al previgente sistema di promozione non si rinviene nemmeno in via implicita, leggendo congiuntamente i due termini "*concorsi*" e "*scrutini*" come fossero un'endiadi che, appunto, evoca quel peculiare sistema di promozione.

Nel testo della disposizione in esame, infatti, il termine "*concorsi*" viene separato con una congiunzione disgiuntiva "*o*" dal termine "*scrutini*": al primo sostantivo, dunque, ben può essere attribuito un autonomo significato concettuale che prescinde da quello assunto dal secondo.

In ogni caso, il termine "*concorsi*" deve essere interpretato in senso "evolutivo", senza arrestarsi al significato che lo stesso (in tesi) assumeva nel 1958, quando è stato emanato l'art. 41.

Com'è noto, infatti, l'interprete non deve limitarsi ad individuare il senso che una determinata disposizione normativa aveva nel momento in cui è stata emanata, ma è tenuto a conciliare il contenuto originario della formula legislativa con la situazione esistente al momento in cui la stessa viene applicata, pur rispettando ovviamente il limite di tolleranza ed elasticità del significante testuale della disposizione normativa (*cfr*. Cass. Civ., Sez. Unite, 1 luglio 2008, n. 17927; *id*., Sez. I, 27 luglio 2021, n. 21566).

11.2. – Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che il dato letterale dell'art. 41 in esame non precluda di ritenerlo applicabile anche a concorsi differenti da quelli che, al tempo in cui è stato emanato, disciplinavano la promozione dei magistrati in appello e in Cassazione.

Al termine "concorsi" dell'art. 41, dunque, deve essere più correttamente attribuito un significato che ricomprenda qualunque procedura di carattere selettivo che comporti una comparazione tra diversi candidati.

All'ambito semantico di tale termine, di conseguenza, ben possono essere ricondotte anche le procedure di conferimento delle funzioni direttive ai magistrati, essendo queste espressamente qualificate dalla legge come "procedure concorsuali per soli titoli" (art. 12, comma 1, D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160).

11.3. – La conclusione appena esposta appare suffragata anche da un argomento interpretativo di carattere teleologico.

Il fine perseguito dall'art. 41 in esame è chiaramente quello di evitare che tra coloro che partecipano ad una selezione concorsuale e coloro che

sono tenuti ad esaminarli vi possano essere delle interrelazioni che siano, anche solo astrattamente, idonee a minare la terzietà e l'imparzialità di questi ultimi.

Interrelazioni che il Legislatore ha ritenuto – non irragionevolmente – poter essere sussistenti tra i componenti della Segreteria del CSM e i componenti del Consiglio, alla luce delle plurime e rilevanti funzioni svolte dai primi in seno all'Organo di autogoverno (*cfr*. artt. 11 e 12 del Regolamento interno del CSM).

Si consideri, a titolo di esempio, che proprio nel caso di specie, il dott. Viola, nella sua qualità di Segretario generale del CSM, ha sottoscritto l'atto di interpello della procedura di cui è causa, che lo ha visto poi prevalere nella comparazione rispetto agli altri candidati.

Ebbene, se tale è la finalità perseguita dalla norma in analisi, l'ambito applicativo della stessa non può essere circoscritto, in via interpretativa, ai soli "concorsi" per la promozione dei magistrati in appello o in Cassazione vigenti nel 1958, ma deve, più ragionevolmente, essere ampliato a tutte quelle procedure concorsuali ove sussista il rischio di situazioni di non indipendenza di giudizio.

Pena, altrimenti, una compressione irragionevole della funzione perseguita dalla norma.

L'ambito applicativo dell'art. 41 deve, pertanto, ricomprendere anche le selezioni che riguardano il conferimento di un posto direttivo, rispetto alle quali il rischio di interferenze sopra citato appare evidentemente maggiore.

11.4. – Una simile interpretazione dell'art. 41 non comporta, peraltro, il verificarsi degli effetti irragionevoli ipotizzati dal controinteressato, come ad esempio quello, per il magistrato componente della Segreteria,

di non poter essere sottoposto alle valutazioni di professionalità quadriennali: queste ultime valutazioni non sono evidentemente qualificabili come procedure selettive comparative e, dunque, non ricadono nel divieto della norma in analisi.

Non viene in rilievo nemmeno un possibile contrasto della norma con gli artt. 3, 97, 101 e 107 Cost., in quanto la previsione legislativa è volta a tutelare il principio generale di trasparenza dell'azione amministrativa.

La stessa, peraltro, non pregiudica eccessivamente neppure le legittime aspettative di carriera del magistrato, il quale deve attendere solamente un anno dalla cessazione del suo incarico al CSM per presentare la domanda di partecipazione ad una selezione comparativa, ovvero non attendere nemmeno tale periodo se l'intero Consiglio è cessato prima della scadenza per la presentazione della domanda.

11.5. – Sempre con riferimento all'ambito applicativo della disposizione in analisi, si osserva da ultimo che, contrariamente a quanto affermato dal dott. Viola nei propri scritti difensivi, l'art. 41 in analisi è da ritenere applicabile non solo ai magistrati addetti alla Segreteria del CSM, ma anche, *a fortiori,* al Segretario generale.

Anche quest'ultimo, infatti, è un componente della Segreteria, alla luce del disposto dell'art. 7 della legge n. 195 del 1958 che prevede che "*La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un magistrato, segretario generale*" e del Regolamento del CSM che dispone che quest'ultimo "*coordina l'attività dei componenti addetti alla segreteria*".

L'esclusione della preclusione dell'art. 41 al Segretario generale (ma non agli addetti alla segreteria) condurrebbe, peraltro, al risultato paradossale per cui la finalità della norma in analisi non sarebbe garantita proprio nei

casi in cui appare maggiore il rischio – in via astratta – di una possibile interrelazione tra il candidato alla selezione e i membri del CSM chiamati a valutarlo, atteso l'assoluto rilievo del ruolo ricoperto dal primo.

12. – Tutte le considerazioni sin qui esposte, relative al corretto contenuto precettivo che deve essere attribuito all'art. 41, portano a concludere che quest'ultima disposizione non sia stata affatto abrogata – implicitamente o tacitamente – per effetto di quelle normative che hanno eliminato il sistema di promozioni per concorsi e scrutini.

12.1. – Al riguardo, si rammenta che l'abrogazione delle leggi è disciplinata dall'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale, in forza del quale: "*Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore*".

Si suole distinguere tre tipologie di abrogazione:

a) l'abrogazione "espressa", che si verifica quando una norma successiva espressamente dichiara abrogata una norma precedente;

b) l'abrogazione "tacita" (anche denominata da parte della dottrina abrogazione "implicita") che avviene nel caso in cui la norma successiva risulta incompatibile con quella precedente, di modo che sia resa impossibile la contemporanea applicazione delle due leggi in comparazione, per cui dall'applicazione ed osservanza della successiva deriva necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra;

c) l'abrogazione "per rinnovazione della materia" se, alla luce di una disamina complessiva delle varie disposizioni, si giunge a ritenere che il legislatore abbia inteso innovare completamente una certa materia; la

nuova norma si sostituisce, così, alla precedente anche nel caso in cui questa non sia del tutto incompatibile con la nuova (*cfr*. Cons. Stato, Ad. Plen., 5 agosto 2022, n. 9).

12.2. – Nel caso di specie non può, anzitutto, venire in rilievo un'ipotesi di abrogazione "tacita" dell'art. 41, perché non sussiste alcuna incompatibilità assoluta tra *(i)* il nuovo sistema di progressione di carriera e di attribuzione delle funzioni ai magistrati e *(ii)* la norma di cui all'art. 41.

L'introduzione del primo non rende, infatti, impossibile l'applicazione della seconda.

Al contrario, essendo la valutazione dell'attribuzione degli incarichi direttivi una procedura di natura concorsuale decisa con una delibera del CSM, la stessa appare coerente con l'applicazione della norma dell'art. 41 che, come si è detto, persegue il fine di evitare interferenze tra l'organo deputato a decidere la selezione e il candidato che fa parte del medesimo organo.

12.3. – Non può configurarsi nemmeno un'ipotesi di abrogazione dell'art. 41 per "rinnovazione della materia".

Le leggi n. 570 del 1966, n. 831 del 1973 e n. 111 del 2007, richiamate dal CSM e dal dott. Viola, hanno disciplinato un nuovo sistema di promozione dei magistrati e di attribuzione delle funzioni agli stessi, mentre la legge n. 195 del 1958 riguarda specificatamente la costituzione e il funzionamento dell'Organo di autogoverno della magistratura.

Le due discipline si intersecano, *inter alia*, proprio nell'art. 41 in esame.

Quest'ultimo tuttavia ha, come si è visto, un ambito applicativo ben più ampio di quello relativo ai soli concorsi e scrutini, al tempo disciplinati dal R.D. n. 12 del 1941 e oggi eliminati.

Conseguentemente, il fatto che le progressioni di carriera dei magistrati non avvengano più per concorso o per scrutinio, come nell'anno 1958, comporta semplicemente che l'art. 41 non sia oggi applicabile alle nuove procedure per il conseguimento delle valutazioni quadriennali di professionalità.

Nulla esclude, invece, che la medesima norma continui ad applicarsi a procedure concorsuali come quella di cui si controverte nel presente giudizio.

12.4. – La mancata abrogazione – implicita o tacita – dell'art. 41 risulta, peraltro, confermata anche alla luce di ulteriori considerazioni di ordine sistematico.

In primo luogo, deve osservarsi come la recente legge 17 giugno 2022, n. 71 (recante "*Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*") ha modificato proprio le disposizioni della legge n. 195 del 1958 relative alla Segreteria del CSM (art. 7), senza eliminare l'art. 41, con ciò implicitamente confermando la persistente volontà di mantenere la preclusione in esso contenuta.

In secondo luogo, nel novellare integralmente il testo dell'art. 7 della legge n. 195 del 1958, è stata mantenuta la previsione secondo cui il ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti la Segreteria del CSM sia da considerare ad ogni effetto un "trasferimento d'ufficio".

Infine, si evidenzia che la stessa legge n. 71 del 2022, nel modificare il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della

Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, ha previsto per i componenti togati del CSM, il divieto di partecipazione ai concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi prima di quattro anni dal giorno in cui hanno cessato di far parte del CSM (salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza).

Quest'ultima modifica legislativa conferma ulteriormente la volontà del Legislatore di prevenire ogni ipotesi di possibile interferenza nell'attribuzione degli incarichi a magistrati facenti parte del CSM e, di conseguenza, indirettamente esclude che possa predicarsi un'abrogazione implicita/tacita della preclusione annuale per i segretari del CSM.

13. – Da ultimo, deve evidenziarsi che dalla copiosa produzione documentale effettuata delle parti in giudizio, relativa a precedenti delibere del CSM inerenti il ricollocamento in ruolo di magistrati componenti della Segreteria (Segretari generali e magistrati addetti alla Segreteria), non emerge una prassi consiliare "*costantemente uniformata all'orientamento della implicita abrogazione sin dagli anni '80"* dell'art. 41 della legge n. 195 del 1958, così come affermato dal CSM nella delibera impugnata.

Nelle predette delibere, infatti, il tema specifico dell'abrogazione implicita dell'art. 41 non è stato mai *ex professo* trattato e, in ogni caso, non risulta che (tranne in un unico caso) i magistrati componenti della Segreteria siano rientrati in ruolo mediante una vera e propria procedura comparativa con altri candidati, analoga a quella di cui è causa.

14. – In conclusione, alla luce di tutto quanto *supra* argomentato, deve ritenersi che il CSM abbia deliberato l'attribuzione delle funzioni direttive superiori requirenti di legittimità di Procuratore Generale

Aggiunto della Corte di Cassazione ad un magistrato non legittimato al posto, in quanto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, il predetto magistrato ricopriva l'incarico di Segretario generale del CSM, così violando il disposto dell'art. 41 della legge n. 195 del 1958.

15. – Risulta, pertanto, fondato il primo motivo di ricorso, articolato dal dott. Lettieri.

L'accoglimento dello stesso comporta l'assorbimento degli ulteriori due motivi, espressamente formulati in via subordinata.

16. – In conclusione, deve disporsi l'annullamento della delibera gravata, salvo il riesercizio del potere di conferimento dell'incarico da parte dell'Organo di autogoverno.

17. – La novità delle questioni sottese al presente giudizio costituisce giusto motivo per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Matthias Viggiano, Referendario

Alberto Ugo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alberto Ugo

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO